

AGGIORNAMENTO PERIODICO

TEMI FISCALI

12 MAGGIO 2022



A cura della Direzione Politiche Fiscali

SOMMARIO

1	DECRETO LEGGE “AIUTI”	3
2	DECRETO “PNRR 2” DL 36/2022 (DDL 2598/S)	4
3	DECRETO “TAGLIA PREZZI” DL 21/2022 (DDL 2564/S)	5
4	DELEGA FISCALE (DDL 3343/C)	6
5	DECRETO ENERGIA DL 17/2022 - LEGGE 34/2022	7
6	DIRETTIVA 2022/542/UE (MODIFICA ALLA DISCIPLINA IVA)	9
7	CRISI IMPRESA	12
8	PRONUNCE ADE	14

1

DECRETO LEGGE “AIUTI”

Nella seduta del 5 maggio scorso il Consiglio dei ministri ha deliberato definitivamente in merito al cd. DL “Aiuti”, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta.

Il testo mira a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina intervenendo in diversi ambiti, energetico, del lavoro, del rincaro delle materie prime.

Stando alle bozze pervenute, il Decreto contiene alcune disposizioni di particolare interesse:

- la proroga al **30 settembre 2022** dell’attuale termine fissato al 30 giugno 2022, entro cui i proprietari di **ville unifamiliari** devono aver effettuato il 30% dei lavori onde poter fruire del superbonus sino al 31 dicembre 2022. La norma preciserebbe, inoltre, che nel calcolo del 30% dei lavori possono essere compresi anche quelli non agevolati al 110%.
- la possibilità per le **banche** di **cedere** in ogni momento il **credito** derivante dai bonus edilizi ai soggetti **clienti professionali** privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza che a questi sia consentita un’ulteriore cessione.



2**DECRETO “PNRR 2”
DL 36/2022 (DDL 2598/S)**

Il DL 36/2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” è stato assegnato alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Istruzione del Senato.

Principale novità del provvedimento la proroga dal 16 maggio al 15 luglio 2022 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ivi compresa l’applicabilità, a regime, della “composizione negoziata della crisi d’impresa”.

La proroga si è resa necessaria per uniformare l’operatività della nuova disciplina dell’insolvenza con la scadenza, fissata al 17 luglio 2022, per il recepimento, da parte dello Stato italiano, della Direttiva (UE) n. 2019/1023, in materia di ristrutturazione del debito e di insolvenza.

L’adeguamento alla normativa UE in tema di crisi d’impresa, che coinvolge l’attuale assetto del Codice, verrà attuato mediante uno specifico Decreto legislativo, ora all’esame delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato (atto n.374), tenute a formulare il proprio parere prima dell’approvazione definitiva del Provvedimento da parte del Governo.

Sul tema, l’ANCE è stata audita in Senato lo scorso 26 aprile.

La proroga al 15 luglio 2022 coinvolge anche l’applicabilità della “composizione negoziata della crisi d’impresa”, già entrata in vigore lo scorso autunno in chiave anti-emergenza (cfr. il D.L. 118/2021).

In particolare, questa verrà disciplinata in forma strutturale nel Codice della crisi d’impresa, ed in sostituzione dell’analogo meccanismo di risoluzione dell’insolvenza temporanea a cura degli Organismi di composizione della crisi - OCRI.

Al riguardo, si ricorda che, rispetto agli OCRI, la “composizione negoziata” viene gestita da un singolo professionista esperto con specifici requisiti professionali (e non da un collegio di 3 membri), per affrontare e risolvere la situazione d’insolvenza temporanea.

Inoltre, dal prossimo 15 luglio, l’originario sistema delle segnalazioni d’allerta, come delineato nel D.Lgs. 14/2019, verrà sostituito dalle analoghe comunicazioni circa l’esistenza di debiti di importo rilevante, già disciplinate ai fini della citata “composizione negoziata” (ivi comprese quelle dei “creditori pubblici qualificati”, come ad esempio l’Agenzia delle Entrate e l’INPS).

Il D.L. 36/2022 non interviene, invece, sulla nomina degli organi di controllo nelle S.R.L., in presenza di specifiche condizioni, che resta fissata al 30 aprile 2023 (ossia entro l’ordinaria data di approvazione dei bilanci 2022).

3**DECRETO “TAGLIA PREZZI”
DL 21/2022 (DDL 2564/S)**

Il provvedimento che contiene misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina ha concluso la prima fase dell'iter in presso le Commissioni Finanze e Industria del Senato. Nel corso della discussione parlamentare sono state approvate due disposizioni di interesse.

QUALIFICAZIONE IMPRESE

Una disposizione che introduce, dal 1° luglio 2023, per i lavori di importo superiore a € 516.000, cui si applicano i bonus edilizi, l'obbligo di qualificazione SOA delle imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici).

È previsto anche un periodo transitorio (dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 in cui è sufficiente la richiesta di rilascio della qualifica).

I lavori interessati sono quelli relativi a:

- la detrazione del 110% (superbonus): scadenza 31 dicembre 2023 per i condomini, poi decalage al 70 e 65% per il 2024 e 2025;
- i bonus edilizi ordinari (bonus ristrutturazioni del 50%, ecobonus e sismabonus ordinari): scadenza 31 dicembre 2024.

In base all'attuale scadenza, non sono interessate:

- la nuova detrazione del 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche, a prescindere dalla modalità di sua fruizione (scade nel 2022);
- il bonus facciate (scade nel 2022).

LIMITE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO LAVORI EDILI ALLE AGEVOLAZIONI

Una disposizione che chiarisce che il limite dei € 70.000 dell'importo dei lavori edili, che determina la necessità di applicare il contratto collettivo del settore edile per poter godere dei benefici connessi ai diversi bonus edilizi (cfr. art. 28-quater della Legge n. 25/2022, di conversione del DL 4/2022 “Sostegni”), va riferito all'importo complessivo del corrispettivo contrattuale (anche per lavori non agevolati), fermo restando che l'obbligo di applicazione dei CCNL del settore edile è riferito ai soli lavori edili.

4

DECRETO ENERGIA DL 17/2022 - LEGGE 34/2022

Il DL 17/2022 cd. DL “Energia” è stato convertito nella legge 34/2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 98 del 28-4-2022).

Il DL 17/2022 reca misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali e interviene anche a modificare la disciplina della cessione del credito.

Di interesse fiscale 3 disposizioni principali:

- **l’art. 29** che **riapre i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni**, incrementando dall’11% al 14%, l’aliquota dell’imposta sostitutiva;
- **l’art. 29-bis**, aggiunto in prima lettura, che ha modificato l’art. 121 del DL 34/2022 sulla cessione dei bonus fiscali per la riqualificazione anche potenziata al 110% **elevando, a favore delle banche, da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta**. In particolare la quarta cessione può essere effettuata solo dalle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni, e solo a favore dei propri correntisti. La disposizione si applica, come stabilito dal comma 2 dell’art. 29-bis, alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022;
- **l’art. 29-ter** che, per l’anno 2022, consente ai soggetti IRES e ai titolari di partita IVA tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione di opzione per cessione e sconto entro il 15 ottobre 2022.



5

DELEGA FISCALE (DDL 3343/C)

Il provvedimento (relatore Marattin-IV) è all'esame in sede referente, in prima lettura, della **Commissione Finanze della Camera**. Sul testo, il 13 dicembre 2021, l'ANCE ha inviato un proprio documento di posizione in cui ha illustrato le proprie proposte. Dopo un lungo periodo di "stallo" seguito alle discussioni sul tema della revisione del catasto che ha portato al respingimento di tutte le proposte emendative sul tema, il provvedimento attraversa una nuova fase di stasi.

In sostanza, poiché non è stato trovato l'accordo su alcune proposte di riformulazioni degli emendamenti inviate dal Ministero dell'Economia, il Relatore e il Governo per accelerare i tempi di approvazione hanno deciso di accantonare limitate proposte emendative, esprimendo sulle restanti – tra cui le proposte ANCE – un invito al ritiro.

* * *

Si ricorda che il provvedimento interviene in tema di:

- **Riscossione** per superare l'attuale sistema caratterizzato da una netta separazione tra il titolare della funzione della riscossione, (Agenzia delle entrate) e il soggetto deputato allo svolgimento delle attività di riscossione (Agenzia delle entrate - riscossione).
- **Irpef** per l'evoluzione del sistema attuale verso un modello di tassazione duale che preveda una stessa aliquota di tassazione per i redditi derivanti dall'impiego del capitale e l'applicazione dell'Irpef secondo il sistema progressivo a tutti gli altri redditi; l'evoluzione del sistema progressivo dell'Irpef con una riduzione graduale delle aliquote medie e marginali effettive, il riordino delle deduzioni e detrazioni d'imposta, l'armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio per contenere gli spazi di elusione.
- **Ires e tassazione reddito d'impresa** per pervenire all'applicazione di un'unica aliquota proporzionale di tassazione dei redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività d'impresa.
- **Iva** per la semplificazione e razionalizzazione della struttura dell'imposta (numero e livelli delle aliquote nonché distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote), il contrasto alla erosione ed evasione, l'aumento del grado di efficienza del sistema coerentemente a quanto previsto dalla normativa UE.
- **Irap** per la graduale eliminazione dell'imposta.
- **Riforma del catasto** per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e alla revisione del catasto dei fabbricati e l'individuazione degli immobili non censiti, o che non rispettano la effettiva, reale consistenza o la relativa destinazione d'uso o la categoria catastale attribuita, terreni edificabili accatastati come agricoli, immobili abusivi.
- **Addizionali regionali e comunali all'Irpef** per la sostituzione dell'addizionale regionale all'Irpef con una sovrapposta sull'Irpef, la cui aliquota di base può essere variata dalle Regioni entro limiti prefissati.
- **Codificazione in materia tributaria** per codificare le disposizioni vigenti, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario, ivi inclusi l'accertamento, le sanzioni e la giustizia tributaria.

Nel corso della prima fase del dibattito sono state ritirate o respinte le proposte emendative ANCE in tema di:

- **IRPEF**, per tener conto della finalità connessa alla tutela del “bene casa” nell’ambito del riordino delle agevolazioni vigenti.
- **IRES** per allineare il trattamento fiscale e contabile riservato agli interessi passivi, per garantire la massima semplificazione nella gestione contabile/fiscale dell’attività.
- **IVA** per eliminare i meccanismi di liquidazione dell’IVA che incidono sulla liquidità delle imprese e non garantiscono il rispetto del principio di neutralità dell’imposta, sono state tutte e tre ritirate.
- **Revisione del catasto** volta a prevedere meccanismi premiali per gli immobili a più alta efficienza energetica e antisismica.



6

**DIRETTIVA 2022/542/UE
(MODIFICA ALLA DISCIPLINA IVA)**

A seguito dell'approvazione preliminare, intervenuta il 7 dicembre scorso, e del via libera del Parlamento UE, il Consiglio ha adottato la Direttiva 2022/542/UE del 5 aprile 2022, che modifica la Direttiva IVA 2006/112/CE.

Gli Stati membri devono adeguarsi alla nuova Direttiva entro il 31 dicembre 2024 (con applicazione dal 1° gennaio 2025), ma per le aliquote IVA che interessano le operazioni immobiliari sono fissate diverse tempistiche per adattare le normative nazionali al nuovo assetto.

In particolare, con la riscrittura dell'art. 98 della Direttiva 2006/112/CE e l'inserimento nello stesso provvedimento comunitario dei nuovi artt. 105 bis e 105 ter, nonché con le modifiche apportate alle varie fattispecie dell'Allegato III, viene **rimodificato il sistema delle aliquote ridotte adottabili dagli Stati membri**.

Nello specifico, viene ammessa la possibilità di scelta di:

- **2 aliquote ridotte non inferiori al 5%** da applicarsi unicamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nell'Allegato III della Direttiva, per un **massimo di 24 fattispecie** ivi indicate.
- **1 aliquota super ridotta inferiore al 5%**, per un numero **massimo di 7 fattispecie** indicate nell'Allegato III della Direttiva.

Ai fini dell'adeguamento alla Direttiva IVA, l'Italia dovrà:

- entro il 7 luglio 2022**, trasmettere al Comitato IVA le disposizioni e le condizioni di applicazione delle operazioni:
 - con l'**aliquota IVA del 4%** (ossia con aliquota inferiore al minimo del 5%), attualmente vigenti nell'Ordinamento italiano, **comprese quelle sulla cd. "prima casa"** sino ad oggi consentite in base al punto 10) dell'Allegato III, in quanto operazioni relative ad *"abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale"*, delle quali, pertanto, lo Stato italiano dovrà fornire la definizione (*cfr. schemi riepilogativi di seguito rappresentati*),
 - con l'**aliquota IVA del 10%**, **relative alle cd. "secondo case"** (ossia quelle in edilizia abitativa che non rientrano nell'ambito della politica sociale), attualmente vigenti nell'Ordinamento italiano;
- entro il 7 ottobre 2023**, definire le modalità di opzione e **comunicare al Comitato IVA l'eventuale adozione di aliquote "super ridotte"** (inferiori al 5%) o di **aliquote agevolate non inferiori al 12%** (sia per l'edilizia abitativa non rientrante nella politica sociale, sia per fattispecie non contemplate nell'Allegato III) **alle medesime condizioni applicate da altri Stati membri alla data del 1° gennaio 2021**. In merito a tale ipotesi, la Commissione UE dovrà, entro il 1° luglio 2025, presentare al Consiglio un elenco completo di beni e servizi cui sono applicate, negli Stati membri, le suddette aliquote ridotte;

3. entro il 1° gennaio 2032, individuare un massimo di 7 fattispecie a cui applicare l'aliquota IVA del **4%**, tra quelle:

– contemplate nei **seguenti punti dell'Allegato III**:

1) Prodotti alimentari (incluse le bevande, ad esclusione tuttavia delle bevande alcoliche) destinati al consumo umano e animale, animali vivi, sementi, piante e ingredienti normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari, prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari;

2) erogazione di acqua;

3) prodotti farmaceutici utilizzati a fini medici e veterinari, compresi i prodotti utilizzati per fini di contraccezione e di protezione dell'igiene femminile, e i prodotti igienici assorbenti;

4) apparecchi, strumenti, dispositivi, articoli, materiale ausiliario e dispositivi di protezione medici, comprese le mascherine protettive sanitarie, normalmente destinati all'assistenza sanitaria o all'uso da parte delle persone con disabilità, beni essenziali per compensare e superare la disabilità, nonché l'adattamento, la riparazione, il noleggio e il leasing di tali beni;

5) trasporto di passeggeri e trasporto di beni al seguito, quali bagagli, biciclette, comprese biciclette elettriche, veicoli a motore o di altro tipo, o prestazione di servizi relativi al trasporto di passeggeri;

6) fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche, su supporti fisici o per via elettronica o in entrambi i formati (compresi gli opuscoli, i volantini e gli stampati analoghi, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto video o audio musicale; produzione di pubblicazioni di organizzazioni senza scopo di lucro e servizi connessi a tale produzione;

(omissis)

10 quater) cessione e installazione di pannelli solari su abitazioni private, **edilizia abitativa ed edifici pubblici** e di altro tipo utilizzati per attività di interesse pubblico, o nelle loro vicinanze;

– contemplate in **qualsiasi altro punto dell'Allegato III**, diverso da quelli di cui sopra, **per il quale, al 1° gennaio 2021, era già applicata l'aliquota "super ridotta" inferiore al 5%** (tra cui, in Italia, l'acquisto/costruzione della prima casa prevista nel **punto 10** dell'Allegato III).

4. dal 1° gennaio 2042, aumentare almeno fino al 12% l'aliquota IVA delle operazioni relative alle abitazioni che non rientrano nell'ambito di una politica sociale (cd. "seconde case").

Per il **settore non residenziale** (laddove attualmente agevolato nel nostro ordinamento con l'aliquota del 10%), invece, **non si evince la possibilità di mantenimento di un'aliquota ridotta dopo il 1° gennaio 2032**, visto che l'Allegato III della Direttiva (che ora elenca tassativamente le operazioni che gli Stati membri possono agevolare ai fini IVA) non contempla alcuna fattispecie riferibile a tale categoria di immobili.

In estrema sintesi

L'aliquota IVA del 4% sulla "prima casa" potrà essere applicata fino al 1° gennaio 2032, e poi sarà possibile proseguire a scelta dello Stato italiano nell'ambito delle 7 fattispecie indicate nell'Allegato III della Direttiva.

L'aliquota IVA del 10% sulle "seconde case" potrà essere applicata fino al 31 dicembre 2041 e poi non potrà essere inferiore al 12%.

L'aliquota IVA del 10% per gli immobili non residenziali potrà essere applicata fino al 1° gennaio 2032, e poi non sembra possibile alcuna prosecuzione.

L'aliquota IVA al 10% per le opere di urbanizzazione potrà essere confermata a scelta dello Stato italiano nell'ambito dei 24 punti dell'Allegato III.

Queste diverse scadenze valgono, altresì, in caso di interventi di recupero edilizio più o meno incisivo (manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione), a seconda che gli stessi siano eseguiti su abitazioni, ovvero su immobili non residenziali.

Nell'ambito degli interventi edilizi, e in particolare quelli riguardanti le abitazioni, con la riscrittura del punto 10-bis) dell'Allegato III, viene eliminata la restrizione relativa ai cd "beni significativi" che, in base all'attuale normativa italiana, limita l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% per tali beni, quando impiegati in lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di edifici residenziali.



7

CRISI IMPRESA

In materia di crisi d'impresa, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, uno Schema di decreto legislativo che introduce modifiche al *Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza* (D.Lgs. 14/2019), in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023, in materia di ristrutturazione del debito ed insolvenza.

Lo Schema di D.Lgs. (atto n.374) è ora all'esame delle rispettive Commissioni Giustizia di Camera e Senato, per la discussione del testo.

Sul tema, l'ANCE ha incontrato nei giorni scorsi la Sen. Modena, relatrice dello Schema di decreto al Senato, oltre ad alcuni parlamentari, ed è stata audita presso la Commissione Giustizia della Camera.

Tenuto conto della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023, fissata nel mese di luglio 2022, con un recente intervento normativo anche l'entrata in vigore dello stesso *Codice della crisi d'impresa* è stata posticipata al 15 luglio 2022 (cfr. art.42 del D.L. 36/2022, in corso di conversione in legge).

Quindi, per evitare sovrapposizioni nella disciplina dei diversi istituti regolati sia nel *Codice della crisi*, sia nell'attuale legge fallimentare (quale ad esempio il concordato in continuità aziendale), lo stesso entrerà in vigore solo dopo l'adozione del Decreto legislativo, ora in discussione in Parlamento, che recepirà le nuove regole UE in materia.

In ogni caso, il citato Schema di D.Lgs. ridefinisce e pone a regime tutto il quadro delle misure in materia di gestione della crisi d'impresa, superando la disciplina transitoria adottata la scorsa estate con il D.Lgs. 118/2021, che viene in larga parte abrogato, riportando, al contempo, le disposizioni ivi contenute nel *Codice della crisi d'impresa*.

Tra le novità d'interesse, si segnala:

- la **conferma dell'entrata in vigore del *Codice della crisi d'impresa* il 16 maggio 2022;**
- la **stabilizzazione** del meccanismo di **composizione assistita della crisi d'impresa**, operativo dal 15 novembre 2021, **come procedura ordinaria** ed extragiudiziale per **affrontare** e risolvere la situazione d'**insolvenza** dell'impresa;
- l'**eliminazione dell'originario sistema** relativo alle **segnalazioni d'allerta**, come concepito nel D.Lgs. 14/2019, che viene **sostituito** dalle **analoghe procedure d'allerta** già **disciplinate** nell'ambito della **composizione negoziata della crisi** (ivi compresa la comunicazione dei "creditori pubblici qualificati", quali l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, circa l'esistenza di debiti di importo rilevante). Al riguardo, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate effettuerà la segnalazione in presenza di debiti IVA scaduti e non versati, superiori a 5.000 euro, risultanti dalla comunicazione di liquidazione periodica relativa al 2022. Una volta ricevuta la segnalazione, l'impresa è obbligata ad accedere alla "composizione negoziata della crisi";
- l'**eliminazione** degli "**indici di crisi**" e degli **organismi di composizione della crisi** (OCRI);
- la conferma dell'istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;
- la **conferma della proroga**, come richiesto dall'ANCE, relativa alla **nomina degli organi di controllo nelle S.R.L. al 30 aprile 2023** (ossia entro l'ordinaria data di approvazione dei bilanci 2022).

Si ricorda che sul tema, **nella fase di avvio del meccanismo di “composizione negoziata della crisi”**, l'ANCE aveva chiesto che, su istanza dell'impresa, l'esperto fosse affiancato da un tecnico proveniente dall'Associazione di categoria del settore economico a cui appartiene l'impresa che richiede tale procedura di gestione dell'insolvenza.

Ciò al fine di ottimizzare l'accordo con i creditori e di salvaguardare le attività specifiche del comparto produttivo, in un'ottica di continuità aziendale.

Al riguardo, si ricorda che in materia è stata riconosciuta, ed ora confermata, la possibilità dell'esperto di essere coadiuvato da soggetti conoscitori del comparto di attività del debitore.

Al riguardo, tenuto conto dell'eliminazione degli OCRI, all'interno dei quali veniva prevista la partecipazione, come membri effettivi, di “soggetti designati dall'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore”, occorre che sia garantito a livello normativo, nelle dovute forme, l'apporto delle associazioni di categoria nell'ambito dell'attività dell'esperto ai fini della “composizione negoziata della crisi”.

L'ANCE ha chiesto, negli incontri avuti alla Camera ed al Senato, che le figure professionali con competenze specifiche nei diversi settori di attività, di cui può avvalersi l'esperto nell'esercizio delle proprie funzioni, siano individuate nelle rispettive Associazioni di categoria.

Occorre, inoltre, valutare l'opportunità di prevedere:

- l'aumento a **35.000 euro** della soglia di debito ai fini IVA e dei contributi previdenziali non versati, che fa scattare la segnalazione d'allerta dell'Agenzia delle Entrate, dell'INAIL e dell'INPS, in qualità di “creditori pubblici qualificati”;
- una definizione normativa di “insolvenza incolpevole”, distinguendo fra l'insolvenza incolpevole, dovuta ad una situazione economica generale straordinaria, rispetto a quella prodotta a seguito di negligenza nell'attività degli amministratori.

8

**PRONUNCE
ADE**

RISPOSTA N. 243 - 4 MAGGIO 2022

Soggetto ad IVA al 22% il riaddebito al cliente del costo della cessione del credito da parte del professionista che rilascia il visto di conformità e pratica lo “sconto in fattura”, poiché rientra tra i compensi connessi alla prestazione principale.

Così chiarisce l'Agenzia delle Entrate affrontando il caso di un professionista che pratica lo sconto in fattura per l'apposizione del visto di conformità, come modalità di fruizione dei bonus fiscali in edilizia (Superbonus o bonus ordinari, ad es. Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate).

L'Agenzia:

- conferma che la spesa per il rilascio del visto di conformità rientra tra gli importi detraibili e chiarisce che può essere oggetto di sconto in fattura
- ricorda che l'acquisizione del visto di conformità (così come l'asseverazione circa la congruità dei costi), è adempimento necessario, tranne specifiche eccezioni, ai fini dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito
- precisa che se **il professionista intende cedere il credito derivante dallo sconto praticato, può addebitare al proprio cliente il costo di tale operazione, qualificandolo come “onorario” professionale**, assoggettato ad aliquota IVA ordinaria del 22%, e non già come ribaltamento di un onere finanziario esente da IVA

RISPOSTA N. 202 - 20 APRILE 2022

L'Agenzia delle Entrate riconosce per la prima volta l'applicabilità del ***Sismabonus acquisti*** anche nell'ipotesi di **compravendita collegata all'esecuzione di un contratto di leasing**, mediante il quale il soggetto acquirente finanzia l'operazione di acquisto dell'immobile.

In merito, viene chiarito che, oltre al rogito, anche il **contratto di leasing** deve essere **concluso entro 30 mesi dall'ultimazione dei lavori** e, in ogni caso, **entro i termini di vigenza dell'agevolazione (31 dicembre 2024)**.